Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore – Regione Lombardia ASST Crema	**Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle CAUSE DI INCOMPATIBILITA'** **(da applicare a commissari e segretari di concorsi)**	Vers. 1/2016 pag. 1

Il/La sottoscritto/a PAOLA BASSINO
nato/a a [redacted] il [redacted]
componente / segretario della Commissione di concorso per n. 1 posto/i di DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA E DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO ASST CREMA – 14-12-2022
presa visione dell'elenco dei partecipanti

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che non sussistono tra sé e i concorrenti situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili;

- ai sensi di quanto previsto dall'art.35-bis del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)

data 05-12-2022

Il dichiarante

[redacted]

SEZIONE VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI

Art. 51 *(Astensione del giudice)*
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave in amicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 *(Ricusazione del giudice)*
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.